DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1978

relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Uruguay

(78/695/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [1], in particolare gli articoli 16 e 28,

considerando che, sebbene la situazione esistente in Uruguay per quanto riguarda l'afta epizootica sia recentemente migliorata, la situazione epidemiologica dell'Uruguay potrebbe costituire un grave pericolo per il bestiame della Comunità a causa degli scambi con tale paese, che taluni Stati membri hanno già adottato misure protettive al riguardo;

considerando che occorre quindi prendere misure adeguate a livello comunitario per ridurre il rischio d'introduzione della malattia, segnatamente accertando che le importazioni di carni fresche dall' Uruguay rispondano a condizioni tali da garantire la protezione del bestiame comunitario;

considerando che occorre stabilire i requisiti sanitari cui devono rispondere le importazioni di carni fresche dall'Uruguay; che occorre tener conto della situazione esistente in Uruguay per quanto riguarda l'afta epizootica e in particolare della situazione attuale;

considerando che le misure adottate da alcuni Stati membri devono essere adattate alla situazione sanitaria particolare di ciascun paese terzo; che esse devono essere modificate conformemente agli sviluppi di tale situazione;

considerando che, in attesa dell'adozione di misure comunitarie in materia di controllo ed eradicazione dell'afta epizootica, possono essere stabilite condizioni speciali per taluni Stati membri a motivo della loro particolare situazione zoosanitaria; che tali condizioni devono essere almeno altrettanto rigorose quanto quelle applicate dagli stessi Stati membri negli scambi intracomunitari;

considerando che occorre adottare su base comunitaria misure specifiche di protezione zoosanitaria secondo il disposto della direttiva citata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri possono autorizzare l'importazione dall'Urugay delle seguenti categorie di carni fresche:

a) carni fresche disossate, escluse le frattaglie, di bovini, ovini e caprini, dalle quali siano state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili e che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato A;

b) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato B;

c) frattaglie di bovini, limitatamente a:

— cuori completamente puliti,

— fegati completamente puliti,

— lingue completamente pulite, senza osso, cartilagini o tonsille, che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato C.

---

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

2. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione dall'Uruguay di carni fresche di categorie diverse da quelle elencate al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Sino a che il Consiglio non avrà adottato regolamenti in materia di controllo e di eradicazione dell'afta epizootica nella Comunità entro il 31 dicembre 1982, al più tardi, e sino a che negli Stati membri interessati sarà vietata la vaccinazione contro tale malattia,

a) la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito per l'Irlanda del Nord possono, per quanto riguarda le carcasse disossate di bovini, ovini e caprini di cui alla lettera a) e le frattaglie di cui alla lettera c) dell'articolo 1, paragrafo 1, continuare a rifiutare l'autorizzazione all'importazione;

b) il Regno Unito può, per quanto riguarda le carcasse disossate di ovini e caprini di cui alla lettera a) e le frattaglie di cui alla lettera c) dell'articolo 1, paragrafo 1, continuare ad imporre le norme supplementari attualmente prescritte, che devono essere rigorose almeno quanto quelle applicate da detto Stato membro nell'ambito degli scambi intracomunitari.

2. Il Regno Unito comunica immediatamente alla Commissione le norme supplementari attualmente in vigore.

Articolo 3

La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole e organi autorizzate dal paese di destinazione per usi farmaceutici.

Articolo 4

La presente decisione verrà riesaminata per essere adeguata ai regolamenti del Consiglio in materia di controllo e di eradicazione dell'afta epizootica nella Comunità, in ogni caso anteriormente al 1° luglio 1982.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 1978. Tuttavia i certificati attualmente applicati, modificati se necessario in conformità delle disposizioni della presente decisione, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 1979.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche (1) disossate, escluse le frattaglie, di animali delle specie bovina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione .....

Numero del certificato di salubrità .....

Paese speditore: Uruguay.

Ministero .....

Dipartimento .....

Rif. .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni:**

Carni (2) di .....
(specie animale)

Natura dei pezzi (3) .....

Natura dell'imballaggio .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi .....

Peso netto .....

II. **Provenienza delle carni:**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) .....

III. **Destinazione delle carni:**

Le carni sono spedite da .....
(luogo di spedizione)

a .....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (4) .....

Nome e indirizzo dello speditore .....

Nome e indirizzo del destinatario .....

IV. **Attestato di sanità:**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le carni fresche disossate sopra descritte derivano:

   — da animali che hanno soggiornato in territorio uruguayano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— nel caso di bovini, da animali che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo;

— da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 60 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

— da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato della direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica;

— nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti;

2. le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale;

3. le carni fresche disossate sopra descritte derivano da carcasse che prima del disossamento sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2 °C per almeno 24 ore;

4. (5) .....

Sigillo

Fatto a ....., il .....

.....

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) È autorizzata l'importazione esclusivamente delle carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina, previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

(3) L'importazione delle carni fresche è autorizzata soltanto dopo disossamento totale.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(5) Condizioni supplementari richieste dal Regno Unito.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione .....

Numero del certificato di salubrità .....

Paese speditore: Uruguay.

Ministero .....

Dipartimento .....

Rif. .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni:**

Carni di solipedi domestici.

Natura dei pezzi .....

Natura dell'imballaggio .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi .....

Peso netto .....

II. **Provenienza delle carni:**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) .....

III. **Destinazione delle carni:**

Le carni sono spedite da .....
(luogo di spedizione)

a .....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2) .....

Nome e indirizzo dello speditore .....

Nome e indirizzo del destinatario .....

IV. **Attestato di sanità:**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio uruguayano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a ....., il .....

Sigillo

.....

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a frattaglie (1) di animali della specie bovina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione .....

Numero del certificato di salubrità .....

Paese speditore: Uruguay.

Ministero .....

Dipartimento .....

Rif. .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle frattaglie:**

Frattaglie di bovini.

Natura delle frattaglie .....

Natura dell'imballaggio .....

Numero degli imballaggi .....

Peso netto .....

II. **Provenienza delle frattaglie:**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i).....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) .....

III. **Destinazione delle frattaglie:**

Le frattaglie sono spedite da .....
(luogo di spedizione)

a .....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2) .....

Nome e indirizzo dello speditore .....

Nome e indirizzo del destinatario .....

IV. **Attestato di sanità:**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le frattaglie sopra descritte derivano:

   — da animali della specie bovina che hanno soggiornato in territorio uruguayano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— da animali della specie bovina che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo;

— da animali della specie bovina provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 60 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

— da animali della specie bovina che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da animali della specie bovina che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato della direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica;

2. le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale;

3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2 °C per almeno 3 ore;

4. (3) .....

Fatto a ....., il .....

Sigillo

.....

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) È autorizzata l'importazione esclusivamente di cuori e di fegati ai quali siano state completamente asportate le ghiandole linfatiche, l'aderente tessuto connettivo ed il grasso, nonché di lingue prive di osso, cartilagine e tonsilli, di animali della specie bovina.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(3) Condizioni supplementari richieste dal Regno Unito.